

**PROCEDURA APERTA IN 2 LOTTI PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO PER LE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELL'AUTORITA' DI GESTIONE E DI CERTIFICAZIONE DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020:**

**LOTTO 1: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO PER LE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020**

**LOTTO 2: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO PER LE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE PER IL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 - 2020**

**CAPITOLATO D'ONERI SPECIALE**

## **Articolo 1 – Premessa**

L'esecuzione del presente *Servizio* è regolata dalle clausole del presente capitolato, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e successivi provvedimenti attuativi; dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità della Regione; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; dalla normativa e dai regolamenti di settore.

Le clausole del *Contratto* sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sua stipulazione, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il *Fornitore*, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

## **Articolo 2 – Oggetto del servizio**

Il presente capitolato disciplina lo svolgimento dei servizi di assistenza tecnica all'Autorità di Gestione e di Certificazione del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020:

Oggetto del **lotto 1** è il servizio di assistenza tecnica e supporto per le attività di competenza dell'Autorità di Gestione del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020

Oggetto del **lotto 2** è il servizio di assistenza tecnica a supporto per le attività di competenza dell'Autorità di Certificazione per il fondo di sviluppo e coesione 2014 - 2020

Con la stipula dei Contratti afferenti a ciascun lotto il fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione a fornire il servizio, tutto come meglio specificato nei successivi articoli, nella misura richiesta dalla Regione medesima, nei limiti dell'importo massimo contrattuale.

Gli appalti non sono soggetti alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale. Gli oneri per la sicurezza da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono pari a zero.

Poiché i servizi prevedono la presenza di personale presso la sede regionale, Regione Lombardia fornirà all'incaricato del servizio le informazioni sui rischi a cui sono esposti i lavoratori e le procedure da adottare in caso di emergenza.

## **Articolo 3 – Descrizione del servizio**

### **LOTTO 1**

Il 25 novembre 2016 è stato sottoscritto con il Presidente del Consiglio dei Ministri il "Patto per la Lombardia. Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Regione Lombardia" che include progetti per un investimento complessivo di 10,7 miliardi di euro, di cui

718,7 milioni di risorse a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 assegnate dal CIPE con propria delibera n. 56 del 1° dicembre 2016. Tale finanziamento è in parte gestito direttamente da Regione, ed in parte gestito dai Ministeri di competenza.

Il “Comitato di indirizzo e controllo”, costituito da rappresentanti dell’Amministrazione centrale e regionale e supportato dai “Responsabili Unici” di Regione e dell’Agenzia per la Coesione territoriale, ha la funzione di indirizzo e controllo per la gestione del Patto.

Il Responsabile Unico dell’attuazione del Patto sovrintende all’attuazione degli interventi del Patto e riferisce al Comitato.

L’attività di assistenza tecnica deve fornire con continuità e per tutto il periodo di vigenza del contratto un affiancamento e supporto scientifico, metodologico e organizzativo al Responsabile Unico del Patto di Regione, coincidente con l’Autorità di Gestione del FSC, che ha funzioni di attuazione, gestione, sorveglianza e monitoraggio procedurale e finanziario dell’intero Patto.

Il supporto richiesto riguarda:

Aree di attività riguardante gli interventi finanziati sul FSC 2014-2020 di competenza regionale:

- Supporto tecnico per la predisposizione degli strumenti per l’attuazione degli interventi (es. manualistica di gestione e di rendicontazione delle spese, atti convenzionali da sottoscrivere con i soggetti beneficiari, ecc.);
- Supporto tecnico per la definizione delle specifiche tecniche per la costruzione dei Moduli del sistema informativo regionale SIAGE, in coerenza con quanto previsto dalle procedure definite dal MEF-IGRUE per il monitoraggio dei dati relativi agli interventi del FSC;
- Supporto tecnico per la definizione della metodologia e delle procedure per il campionamento degli interventi da sottoporre ai controlli di primo livello in loco;
- Supporto tecnico per la definizione e trasmissione all’Agenzia per la Coesione territoriale, entro il 31 luglio di ogni anno, dei fabbisogni finanziari annuali sul FSC;
- Supporto tecnico per le eventuali revisioni o aggiornamenti del Sistema di gestione e controllo adottato dall’Autorità di Gestione, anche in coerenza con le indicazioni predisposte del NUVEC a seguito di verifica sull’efficace funzionamento del Sigeco;
- Supporto tecnico per la redazione del Rapporto di valutazione sull’efficacia degli interventi da presentare all’Agenzia per la Coesione Territoriale entro dodici mesi dalla conclusione degli stessi;
- Supporto tecnico per la preparazione di eventuali Audit da parte del NUVEC ed affiancamento nelle interlocuzioni;
- Affiancamento nella gestione dei rapporti con il “Comitato di Indirizzo e controllo”, con l’Agenzia per la Coesione Territoriale e con eventuali altri soggetti nazionali e/o regionali.

Aree di attività riguardante tutti gli interventi inseriti nel Patto Lombardia:

- Supporto tecnico per attuare le procedure che verranno definite a livello centrale per il monitoraggio alla Banca Dati del MEF-IGRUE degli interventi finanziati con risorse diverse dal FSC;
- Supporto tecnico per la predisposizione della relazione sullo stato di attuazione del Patto da trasmettere all’ACT indicativamente entro dicembre e giugno di ogni anno;

- Supporto tecnico per la presentazione di eventuali riprogrammazioni del Patto Lombardia;
- Supporto tecnico - specialistico per la predisposizione di pareri, report, documenti che potranno essere richiesti dalle Autorità Centrali nel corso dell'avanzamento degli interventi.

## **LOTTO 2**

I servizi richiesti hanno la finalità di supportare l'Autorità di Certificazione in qualità di Organismo di Certificazione degli interventi del Patto per la Regione Lombardia finanziati con risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 nelle fasi del processo di elaborazione e trasmissione delle domande di pagamento.

Il servizio consiste nel supporto all'Autorità di Certificazione per:

- a. elaborare e trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe) le richieste di erogazione dell'anticipo, dei pagamenti intermedi e del saldo, sulla base della dichiarazione di spesa trasmessa dall'AdG attestante l'avanzamento del costo realizzato validato nel Sistema Unitario Nazionale di Monitoraggio 2014/2020;
- b. effettuare verifiche sulla coerenza dei dati finanziari inseriti nel sistema informativo e sull'avanzamento della spesa in termini di costo realizzato ai fini della richiesta di erogazione delle risorse in conformità alle disposizioni della Delibera CIPE n.25/2016, lettera h;
- c. effettuare controlli sulla rispondenza dei dati di monitoraggio alle spese considerate in termini di costo realizzato;
- d. verificare la coerenza dei dati di spesa inseriti nel monitoraggio rispetto ai pagamenti registrati nella contabilità regionale;
- e. monitorare la ricezione delle risorse ricevute dall'IGRUE e i pagamenti erogati da Regione ai beneficiari, verificandone la correttezza;
- f. garantire l'utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, assicurandone inoltre il supporto all'implementazione, alla gestione e allo sviluppo della relativa reportistica sui sistemi regionali;
- g. garantire di aver ricevuto informazioni adeguate dall'AdG e dagli OI in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese;
- h. effettuare controlli documentali a campione su singoli interventi verificando la conformità delle spese alle disposizioni del Patto di sviluppo e degli strumenti attuativi e che siano basate su documenti giustificativi verificabili, con successiva elaborazione del verbale di sintesi dei controlli svolti;

- i. monitorare, nel preparare le domande di pagamento, i risultati di tutte le attività svolte dall'Autorità di Audit o sotto la sua responsabilità;
- j. verificare gli esiti dei controlli svolti a diverso titolo dai soggetti preposti all'attuazione;
- k. mantenere la contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del costo realizzato oggetto delle richieste di erogazione;
- l. monitorare gli importi recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione. A seguito della restituzione di importi irregolari inseriti in una richiesta di pagamento, l'Autorità di Certificazione dovrà attivarsi per la decertificazione nella prima richiesta di pagamento utile presentata;
- m. garantire l'aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo per la parte di competenza dell'Autorità di Certificazione e predisporre eventuali ulteriori documenti che dovessero rendersi necessari nel corso della programmazione;
- n. effettuare approfondimenti su singoli interventi qualora ritenuti necessari.

L'Assistenza Tecnica richiesta dovrà operare seguendo le procedure già in uso, eventualmente consolidandole o implementandole in base alle indicazioni fornite dall'Autorità di Certificazione.

#### **Articolo 4 – Sedi di esecuzione del servizio**

##### **LOTTO 1**

Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali sarà prevalentemente presso la sede della Giunta Regionale di Regione Lombardia a Milano, oltreché nella sede del fornitore, con modalità da concordare.

Il servizio dovrà essere svolto in stretta collaborazione con l'Autorità di Gestione e la struttura di cui si avvale, attraverso l'impegno ad assicurare la presenza delle risorse richieste presso la sede di Regione Lombardia nell'arco temporale di 24 ore dalla chiamata.

Al fine di assolvere compiutamente al servizio, dovrà inoltre essere assicurata, con oneri a carico del Fornitore, la eventuale mobilità dei componenti del gruppo di lavoro per la partecipazione a incontri presso le Sedi istituzionali regionali e/o nazionali.

##### **LOTTO 2**

Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali sarà prevalentemente presso la sede della Giunta Regionale di Regione Lombardia a Milano, oltreché nella sede del fornitore, con modalità da concordare. L'aggiudicatario dovrà comunque garantire lo svolgimento di almeno il 70% della propria attività presso gli uffici di Regione Lombardia.

Il servizio dovrà essere svolto in stretta collaborazione con l'Autorità di Certificazione e la struttura di cui si avvale, attraverso l'impegno ad assicurare la presenza delle risorse richieste presso la sede di Regione Lombardia nell'arco temporale di 24 ore dalla chiamata.

Al fine di assolvere compiutamente al servizio, dovrà inoltre essere assicurata, con oneri a carico del Fornitore, la eventuale mobilità dei componenti del gruppo di lavoro per la partecipazione a incontri presso le Sedi istituzionali regionali e/o nazionali

## **Articolo 5 – Prodotti**

### **LOTTO 1**

Piani di Lavoro semestrali con la descrizione dei prodotti, degli impegni previsti e delle scadenze relative alle attività descritte nel capitolato tecnico.

Il primo Piano di lavoro dovrà essere trasmesso al RUP entro 15 giorni successivi alla data di stipula del contratto.

I successivi Piani di lavoro dovranno essere inviati entro i 15 giorni successivi all'inizio del semestre di riferimento.

In caso l'Amministrazione richieda modifiche al Piano presentato, il Fornitore avrà 10 giorni di tempo per riproporre un nuovo Piano di attività.

I Piani di Lavoro dovranno essere approvati dal RUP.

Rendicontazione delle attività svolte nel semestre di riferimento

Le Relazioni semestrali delle attività realizzate dovranno essere trasmesse entro i successivi 15 giorni dalla conclusione del semestre di riferimento.

Le Relazioni semestrali dovranno essere approvate dal RUP.

Ulteriori rapporti, elaborazioni e documenti potranno essere richiesti in relazione alle eventuali esigenze nel frattempo emerse.

### **LOTTO 2**

L'aggiudicatario dovrà fornire servizi di assistenza tecnica diretta alla Struttura Autorità di Certificazione sotto forma di incontri, raccordi (strutturati e regolari), partecipazione a gruppi di lavoro, riunioni. Inoltre, esso dovrà predisporre, alle scadenze e secondo le modalità previste, la documentazione ritenuta funzionale alla realizzazione efficace delle singole attività interessate.

L'ambito dei servizi oggetto di appalto riguarderà i seguenti prodotti:

- affiancamento nella partecipazione a riunioni, incontri e gruppi di lavoro e redazione di verbali, predisposizione degli approfondimenti propedeutici ai relativi incontri, della documentazione necessaria e della relativa reportistica;

- supporto nella predisposizione e aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo per la parte di competenza dell'Autorità di Certificazione e aggiornamento annuale della manualistica della Struttura;
- supporto tecnico per l'elaborazione e trasmissione delle domande di pagamento;
- supporto tecnico alle attività di controllo e verifica propedeutiche all'elaborazione delle domande di pagamento e predisposizione degli strumenti necessari per lo svolgimento delle verifiche (check list di controllo, verbali e reportistica);
- supporto al monitoraggio delle attività di controllo svolte dall'Autorità di Gestione e dagli altri organismi preposti e trattamento dei relativi esiti e predisposizione della relativa reportistica/documentazione;
- supporto giuridico nell'analisi delle tematiche connesse alla certificazione della spesa, nonché costante monitoraggio delle fonti legislative comunitarie, nazionali e regionali;
- fornire approfondimenti e pareri giuridici, tecnici multidisciplinari su richiesta dell'Autorità di Certificazione;
- affiancamento per la gestione diretta dei rapporti con le Autorità di programma, con le Autorità nazionali, predisposizione della relativa reportistica e della documentazione/approfondimenti propedeutici agli incontri. Disponibilità ad assistere la Struttura durante gli eventuali incontri fuori della sede regionale;
- partecipazione agli audit di sistema effettuati sulla Struttura, preparazione della documentazione necessaria al sostenimento di tali audit e della documentazione eventualmente richiesta dall'Autorità stessa.

Tutte le attività che fanno riferimento alle funzioni appaltate, dovranno essere realizzate nel rispetto delle scadenze formalmente concordate con l'Autorità di Certificazione, secondo un piano di lavoro semestrale. Il primo piano di lavoro deve essere presentato entro 30 giorni dalla data della stipula del contratto ed è soggetto all'approvazione da parte dell'Autorità di Certificazione nei 15 giorni successivi. Il piano di lavoro deve essere aggiornato da parte dell'aggiudicatario e approvato da parte dell'Autorità di Certificazione ogni 6 mesi. I successivi piani di lavoro devono essere presentati all'Autorità di Certificazione entro i 15 giorni precedenti la scadenza del semestre in corso e l'Autorità di Certificazione deve approvarli nei successivi 15 giorni. Il piano di lavoro dovrà descrivere, per i 6 mesi successivi, i prodotti e le scadenze relative alle aree di attività descritte dalla precedente sezione "oggetto del servizio".

Il piano di lavoro approvato dall'Autorità di Certificazione costituisce vincolo contrattuale.

## **Articolo 6 – Gruppo di lavoro**

Tutti i servizi oggetto di appalto dovranno essere realizzati attraverso un gruppo di lavoro con la seguente composizione minima:

### **LOTTO 1**

- Un (1) coordinatore per un impegno non superiore a 4 gg/mese, laureato in materie giuridiche o economiche o equipollenti, con anzianità lavorativa di almeno 10 anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento) di cui almeno 7 anni di provata esperienza nella gestione di Programmi finanziati a valere sui Fondi Strutturali e di almeno 4 anni di provata esperienza nella specifica funzione di Manager.
- Un (1) senior per un impegno non inferiore a 8 gg/mese, laureato in materie giuridiche o economiche o equipollenti, con anzianità lavorativa di almeno 7 anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento) di cui almeno 4 anni di provata esperienza in attività di assistenza tecnica, progettazione e monitoraggio relative a Programmi finanziati a valere sui Fondi Strutturali;
- Due (2) junior per un impegno non inferiore a 8 gg/mese ciascuno, laureato in materie giuridiche o economiche o equipollenti, con anzianità lavorativa di almeno 4 anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento) di cui almeno 2 anni di provata in attività di assistenza tecnica, progettazione e monitoraggio relative a Programmi finanziati a valere sui Fondi Strutturali.

Le persone che collaboreranno all'esecuzione dell'incarico non devono avere contratti di collaborazione a qualunque titolo con soggetti destinatari di benefici/agevolazioni concessi su interventi del Patto per la Regione Lombardia finanziati con risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.

La composizione del gruppo di lavoro dovrà essere esplicitata in sede di offerta tecnica e dovrà essere mantenuta, per quanto possibile, per tutta la durata del contratto.

L'eventuale sostituzione di componenti del gruppo di lavoro, previa richiesta motivata, inoltrata al RUP è ammessa solo se i sostituti presentano un curriculum analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite e comunque deve essere preventivamente valutata ed autorizzata dal RUP.

Il Fornitore garantisce, inoltre, la propria disponibilità ad individuare e a mettere a disposizione consulenze di alto profilo per la definizione e approfondimenti specifici di questioni di natura tematica e procedurale, qualora si rendessero necessarie per l'insorgenza di eventuali criticità e non figurassero nel team di lavoro multidisciplinare proposto in sede di gara.



Il gruppo di lavoro dovrà essere dotato di equipaggiamento adeguato con le dotazioni (informatiche e non) necessarie all'espletamento delle attività.

## **LOTTO 2**

- 1 coordinatore, con laurea di tipo giuridico, economico o equipollente con anzianità lavorativa di almeno 10 anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento) di cui almeno 7 anni di provata esperienza nel campo dell'attuazione e/o certificazione dei fondi strutturali e di almeno 4 anni di provata esperienza nella specifica funzione di Manager;
- 1 consulente senior, con laurea di tipo giuridico, economico o equipollente con anzianità lavorativa di almeno 7 anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento) di cui almeno 4 anni di provata esperienza nel campo dell'attuazione e/o certificazione dei fondi strutturali;
- 1 consulente junior, con laurea di tipo giuridico, economico o equipollente con anzianità lavorativa di almeno 4 anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento) di cui almeno 2 anni di provata esperienza nel campo dell'attuazione e/o certificazione dei fondi strutturali.

L'incarico dovrà essere realizzato attraverso un numero minimo di giornate dedicate al servizio pari a 336 di cui almeno 24 giornate prestate dal coordinatore, 144 giornate prestate dal consulente senior e 168 dal consulente junior.

Dovrà, inoltre, essere previsto un calendario (periodicamente aggiornato) delle presenze presso la Regione Lombardia delle risorse umane componenti l'equipe dell'aggiudicatario.

Il gruppo di lavoro dovrà essere dotato di equipaggiamento adeguato con le dotazioni (informatiche e non) necessarie all'espletamento delle attività;

Le persone che collaboreranno all'esecuzione dell'incarico non devono avere contratti di collaborazione a qualunque titolo con soggetti destinatari di benefici/agevolazioni concessi su interventi del Patto per la Regione Lombardia finanziati con risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.

La composizione del gruppo di lavoro dovrà essere esplicitata in sede di offerta e dovrà essere mantenuta, per quanto possibile, per tutta la durata del contratto.

Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio l'aggiudicataria debba sostituire le risorse messe a disposizione con il gruppo di lavoro, dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta all'Autorità

di Certificazione per il suo formale ed esplicito consenso, garantendo il medesimo livello di esperienza ed un adeguato affiancamento che non generi discontinuità nel servizio.

Il Fornitore dovrà garantire, inoltre, la propria disponibilità ad individuare e a mettere a disposizione consulenze di alto profilo per la definizione e approfondimenti specifici di questioni di natura tematica e procedurale, qualora si rendessero necessarie per l'insorgenza di eventuali criticità e non figurassero nel team di lavoro multidisciplinare proposto in sede di gara.

## **Articolo 7 - Durata del servizio e base d'asta**

Il Contratto afferente a ciascun lotto ha una durata di complessivi 48 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

La base d'asta omnicomprendiva ammonta a € 859.920,00 Iva esclusa così suddivisa:

LOTTO 1: € 656.640,00 Iva esclusa

LOTTO 2: € 203.280,00 Iva esclusa

E' prevista la possibilità di prorogare il Contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

E' altresì prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso.

## **Articolo 8 - Corrispettivi**

I corrispettivi contrattuali sono comprensivi di ogni attività necessaria alla prestazione del *Servizio*.

Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal *Fornitore* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, **fissi ed invariabili**, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il *Fornitore* di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al *Fornitore* medesimo dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

Il *Fornitore* non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione dell'adeguamento ISTAT a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale.

## **Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti**

Con la sottoscrizione del *Contratto*, il *Fornitore* assume **tutti** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.

In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, il contratto si intende risolto di diritto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii

In particolare, il *Fornitore* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

A tal fine, il *Fornitore* si impegna a comunicare **tempestivamente**, prima dell'aggiudicazione definitiva, il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non via esclusiva, all'appalto nonché le persone delegate ad operare sul conto corrente; la mancata comunicazione impedisce di procedere all'aggiudicazione definitiva.

Il *Fornitore* inoltre:

- a. si impegna a comunicare a Regione entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- b. ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della fattura medesima, il CIG della procedura;
- c. ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, pena la nullità assoluta del contratto medesimo.

Il *Fornitore* invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in materia, con il riferimento delle attività svolte e del relativo corrispettivo. Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente riportare sia il Codice Identificativo Gara (CIG) sia il codice RLID che verrà comunicato: l'assenza o la non corretta indicazione del codice RLID comporterà il rifiuto della fattura.

Le fatture potranno essere emesse solo a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione, il quale provvederà pertanto a verificare la conformità delle prestazioni eseguite alle clausole contrattuali; il suddetto certificato verrà inoltre controfirmato dal R.U.P..

L'amministrazione Regionale provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale dopo aver verificato che da parte del soggetto aggiudicatario sia stato effettuato il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti mediante acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori se presenti.

Modalità di pagamento:

**LOTTO 1:**

- 10% dell'importo contrattuale successivamente all'approvazione da parte del RUP del 1° Piano di lavoro semestrale.
- 80% dell'importo contrattuale, con liquidazioni successive in rate semestrali costanti, previa approvazione delle relazioni semestrali ed emissione di relativa fattura.
- 10% dell'importo contrattuale, a conclusione del servizio, previa emissione di fattura e valutazione positiva da parte del R.U.P. della Relazione finale.

**LOTTO 2:**

- 10% dell'importo contrattuale ad avvenuta approvazione da parte dell'Autorità di Certificazione del primo piano semestrale;
- con erogazioni successive, previa emissione di fattura in base agli stati di avanzamento trimestrali secondo i termini concordati con l'Autorità di Certificazione.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) la Giunta corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione *"scissione dei pagamenti"*.

Inoltre, In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tale ritenuta non deve essere effettuata nel caso di pagamento in un'unica soluzione.

Pertanto, a prescindere dal regime IVA della fornitura/del servizio, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto oppure esposto direttamente al netto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il *Fornitore* potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel *Contratto*. Qualora il *Fornitore* si rendesse inadempiente a tale obbligo, il *Contratto* si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dalla *Regione*, ai sensi del successivo Art. 16.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, fermo restando il pagamento esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” al loro interno delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto. In tal caso, la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

## **Articolo 10 - Obbligazioni del Fornitore**

Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei *Servizi* del *Contratto*, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il *Fornitore* garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la *Regione* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel *Capitolato Tecnico* e nell’Offerta Tecnica.

Il *Fornitore* si obbliga, a:

- *manlevare* e tenere indenne l’Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto del *Contratto*, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- *predisporre* tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all’Amministrazione di monitorare la conformità dei Servizi alle prescrizioni contrattuali;
- *comunicare* tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del *Contratto*, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

Il *Fornitore* si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali dell’Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del *Fornitore* verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell’Amministrazione dovranno essere eseguite:

- senza interferire nel normale lavoro dei locali, definendo con l’Amministrazione le modalità ed i tempi di intervento;

- nella consapevolezza che i locali della medesima amministrazione continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
- salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

Il *Fornitore* si obbliga a consentire all'amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel *Capitolato Tecnico* e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il *Fornitore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della *Regione*, assumendosene il medesimo *Fornitore* ogni relativa alea.

#### **Articolo 11 - Verifiche della fornitura**

Il RUP nomina al momento della stipula del contratto un Direttore dell'esecuzione che assume specificamente i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali e che rilascia, a tal fine, il relativo certificato di verifica di conformità.

#### **Articolo 12 - Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali e Codice di Comportamento**

Con D.G.R. 1299 del 30/01/2014 è stato approvato il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali che regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 l.r. n.30/2006, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture.

Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici individuati di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio e **costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto di appalto**.

Il personale dipendente ed i collaboratori dell'appaltatore sono inoltre tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel "*Codice di comportamento per il personale della Giunta della Regione Lombardia*", approvato con d.g.r. n. 6062 del 29.12.2016 e pubblicato sul sito internet [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

#### **Articolo 13 - Obblighi relativi al rapporto di lavoro**

Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il *Fornitore* si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del *Contratto* alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al *Fornitore* di cui all'articolo 105, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

#### **Articolo 14 - Penali**

Il DEC procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata a.r. intimando al fornitore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 10 giorni.

Il contraente potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via pec o a mezzo raccomandata a.r., entro il termine perentorio di 10 giorni dalla formale contestazione.

Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle seguenti penali:

- Carenze qualitative nell'esecuzione da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1000,00;
- In caso di ritardi nell'esecuzione rispetto alla tempistica concordata secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 che precedono: 200,00 euro per ogni giorno di ritardo;
- Modifiche non autorizzate del gruppo di lavoro: da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1000,00;
- Mancato svolgimento del servizio: da un minimo di euro 1000,00 a un massimo di euro 5000,00 fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di rivalersi anche per altre vie e di risolvere anticipatamente il contratto.

In caso di applicazione di penali l'Amministrazione non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Inoltre, nei casi in cui il contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione regionale potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal contraente al RUP/Direttore dell'esecuzione via pec o con lettera raccomandata a.r. per la formale sospensione delle attività, ai sensi dell'art. 107, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

## **Articolo 15 - Cauzione definitiva**

Ai fini della stipula del *Contratto*, il *Fornitore* ha prestato una cauzione definitiva a favore della *Regione* rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del *Fornitore* nascenti dall'esecuzione del *Contratto* e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo comunque il risarcimento del maggior danno subito. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal *Fornitore*, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'Amministrazione e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

La garanzia opera per tutta la durata del *Contratto*, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto *Contratto*. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione verso il *Fornitore*, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, l'Amministrazione potrà svincolare progressivamente la cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'importo iniziale garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna da parte del *Fornitore* all'istituto garante di una comunicazione della *Regione*, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Detta ultima comunicazione verrà emessa dalla *Regione*.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il *Fornitore* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) *giorni lavorativi* decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

## **Articolo 16 - Risoluzione**

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, è facoltà dell'Amministrazione - previa contestazione degli addebiti all'appaltatore - risolvere il contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:



- a) qualora siano già state applicate n. 3 penali;
- b) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- c) in caso di ritardi superiori a n. 30 giorni;
- d) danno all'immagine di Regione Lombardia;
- e) violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- g) violazione del Codice di Comportamento approvato con d.g.r. n. 6062 del 29.12.2016;
- h) violazione degli adempimenti previsti dal successivo articolo 19 in caso di subappalto.

Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del *Contratto*, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al *Fornitore* ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 17 - Recesso e rinegoziazione**

E' facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto di appalto in qualunque momento ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'appaltatore, da parte del RUP, di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. anticipata via fax la quale dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della data del recesso, in tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già correttamente eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso oltre al decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguite, calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di recesso il fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

In caso di sopravvenuta operatività di convenzione o altra tipologia contrattuale ARCA o CONSIP, più conveniente per l'Amministrazione si potrà procedere ad una rinegoziazione del contratto.

#### **Articolo 18 - Responsabilità civile e polizza assicurativa**

Con la stipula del *Contratto*, il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Fornitore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Anche a tal fine, il *Fornitore* dichiara di essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del *Contratto*.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, l'Affidatario dovrà stipulare- se non già in possesso - apposita polizza di assicurazione con primaria Compagnia operante sul mercato assicurativo di riferimento, per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli eventuali danni di qualsiasi natura cagionati a terzi, compresa la stazione appaltante, a garanzia dei rischi connessi all'appalto.

La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata del *Contratto* e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto *Contratto*.

L'Amministrazione procederà a visionare, preventivamente alla stipula del contratto, la copia integrale della polizza; il massimale per sinistro della garanzia RCT non dovrà essere inferiore a € **3.500.000,00**.

La Sezione della RC verso i terzi dovrà prevedere, fra le varie estensioni di garanzia, anche la garanzia dei danni da incendio.

Resta comunque ferma la totale responsabilità della ditta appaltatrice riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli eventi causa.

Tutta la documentazione sopra citata dovrà essere obbligatoriamente fornita in lingua italiana.

## **Articolo 19 - Subappalto**

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato. L'Amministrazione Regionale provvederà al pagamento delle prestazioni subappaltate esclusivamente al soggetto appaltatore al quale competerà l'onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto è consentito, **previa autorizzazione dell'Amministrazione**, alle seguenti condizioni:

- il subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto;
- in sede di offerta devono essere indicati i servizi o le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- deve essere indicata all'atto dell'offerta la terna dei subappaltatori e prodotta la relativa autocertificazione sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'appaltatore deve inoltrare la specifica richiesta di subappalto al Responsabile Unico del Procedimento, per la successiva autorizzazione, depositando copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell'esecuzione delle relative attività unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e alla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

- alla copia autentica del contratto di cui al precedente punto deve essere allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio.

L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta.

Si precisa, inoltre, che:

- l'esecuzione delle attività subappaltate non può essere oggetto di ulteriore subappalto;
- è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato ai subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- l'amministrazione procederà alla sospensione dei pagamenti qualora l'appaltatore non trasmetta nel termine di 20 giorni soprariportato le fatture quietanzate del sub-appaltatore;
- prima dell'inizio delle attività il subappaltatore trasmette all'Amministrazione, per il tramite dell'appaltatore, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali e, prima di ciascun pagamento, il documento attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti;
- l'appaltatore è, altresì, responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Regione revocherà l'autorizzazione al subappalto
- è necessaria una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato o qualora siano variati requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Resta inteso che:

- **tutti** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"* (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni sono assunti dal Fornitore anche nei confronti di eventuali subappaltatori;
- nel contratto di subappalto dovrà essere inserita apposita clausola che prevede il rispetto degli obblighi previsti dal Patto di integrità di cui al precedente articolo 12.

L'appaltatore è comunque tenuto a comunicare, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati, eventuali variazioni a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

## **Articolo 20 – Divieto di cessione del Contratto**

Salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, il *Contratto*, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto* ai sensi del precedente Articolo 16.

## **Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore**

Il *Fornitore* assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il *Fornitore*, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il *Fornitore* assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto il *Fornitore* delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del *Contratto*, ai sensi del precedente Articolo 16 recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

## **Articolo 22 - Foro competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e l'Amministrazione, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

## **Articolo 23 - INFORMATIVA in tema di protezione e trattamento dei dati personali**

Il trattamento dati è disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016 sulla cui base sarà impostato addendum contrattuale a seguito della definizione a livello regionale dei ruoli e della governance previsti dal Regolamento stesso.

In attesa della citata definizione e conseguente addendum il titolare del trattamento dati è la Giunta Regionale nella persona del suo legale rappresentante.

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento 679/2016, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la

trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.

Ai sensi dell'art. 28 del reg. n. 679/2016 il contraente verrà individuato quale responsabile del trattamento dati.

#### **Articolo 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto nonché le spese di pubblicazione degli avvisi di gara sui quotidiani ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni in Legge n. 221/2012) e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il *Fornitore* dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il *Fornitore* è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del *Fornitore*.